Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma -, Mercoledì, 5 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2509.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico 28 luglio 1932-X, numero 1365;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti:

Art. 2.

Nell'art. 2:

1° Il n. 8 è sostituito dal seguente:

« 8. *a*) diplomati capitani marittimi, costruttori navali, o macchinisti navali;

b) inscritti ed ex inscritti nelle Facoltà di ingegneria, ramo navale, negli Istituti tecnici nautici e nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro ».

2° Il n. 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Avanguardisti dell'O. N. B. - premarinara - i quali, al compimento del 16° anno, abbiano chiesto di rimanere nella specialità marinara.

A questi giovani è però concesso il trasferimento in altri Corpi armati dello Stato per intraprendere una carriera nei Corpi stessi, o per ottenere in essi la nomina ad ufficiale di complemento ».

Art. 3.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — *Arruolamento degli idonei - Ripristino nella leva di terra di inscritti in determinate condizioni.*

Gli inscritti della leva di mare, riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei, pienamente o limitatamente, al servizio alle armi, debbono essere arruolati nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, o computati alla leva, se già arruolati volontariamente, come stabilito dal 1° comma, lettera *e*), del successivo art. 26.

Fanno eccezione alla norma di cui sopra e sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima:

1° gli inscritti già arruolati nel Regio esercito, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di pubblica sicurezza, nella milizia forestale, portuale o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N., o comunque siano o siano già stati incorporati in altri Corpi, il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva, o vi abbiano grado di ufficiale;

2° gli inscritti residenti all'estero che chiedano di fruire della speciale ferma adottata dal Regio esercito prevista dal successivo art. 70;

3° gli inscritti che, all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita, siano residenti o domiciliati in Colonia;

4° gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione;

5° gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica o del brevetto di pilota civile di aeroplano, o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le Scuole regolarmente costituite, nonchè gli inscritti che comprovino di aver lavorato per almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronautica;

6° gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestar servizio nella Regia marina;

7° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano riformati;

8° gli inscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero della marina, di concerto con quello della guerra, determini il trasferimento alla leva di terra.

Possono essere ripristinati alla leva di terra, previo assentimento del Ministero della marina:

1° gli inscritti il cui padre, o la persona a cui favore il titolo è costituito, dimostri al Consiglio di leva marittima, prima della visita medica dell'inscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 62, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva;

2° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari ».

Art. 4.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — *Ruoli del C.R.E.M. - Trasferimento dai ruoli del C.R.E.M. in quelli delle altre Forze armate e viceversa.*

Sono compresi nei ruoli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi:

1° gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Regia guardia di finanza, ramo mare;

2° gli arruolati di leva marittima.

Sono cancellati dai ruoli del Regio esercito e trasferiti in quelli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi:

1° i laureati in ingegneria navale e meccanica ed i laureati in discipline nautiche o in scienze economico-marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, i quali, all'atto della chiamata alle armi, risultassero già arruolati nella leva di terra.

I comandi dei distretti provvedono per essi al trasferimento nei ruoli del C.R.E.M.

I rettori delle Università e il direttore dell'Istituto predetto, hanno l'obbligo di fornire, sessione per sessione, al Comando superiore del C.R.E.M., su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani che conseguono le lauree sopra indicate;

2° coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengano di prestar servizio nella Regia marina o nella Regia guardia di finanza (ramo mare).

Sono cancellati dai ruoli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e trasferiti in quelli delle altre Forze armate dello Stato:

1° gli arruolati di leva marittima che, a giudizio delle Commissioni sanitarie, pur essendo riconosciuti idonei al servizio militare, non sono ritenuti atti a prestar servizio nella Regia marina; essi compiono il servizio militare nel Regio esercito con la propria classe di leva;

2° i militari di leva del C.R.E.M. i quali, dopo un anno di effettivo servizio, ottengano dal Ministero della marina, ai sensi dell'art. 29 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il trasferimento nel Regio esercito, nella Regia aeronautica o nelle altre Forze armate, per intraprenderví una carriera;

3° gli arruolati di leva marittima, i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio militare per un periodo inferiore a tre mesi: essi sono trasferiti nei ruoli del Regio esercito;

4° gli arruolati di leva marittima residenti all'estero, ai quali sia concessa la speciale ferma prevista dalle leggi sul reclutamento del Regio esercito e di cui al successivo art. 70: essi sono trasferiti nei ruoli del Regio esercito;

5° i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Regia marina che il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la guerra, credesse di trasferire al Regio esercito;

6° i militari in congedo, forniti del brevetto di pilota civile di 2° o 3° grado, i quali siano trasferiti, col consenso del Ministro per la marina, nelle forze in congedo della Regia aeronautica;

7° i militari in servizio del ramo mare del Corpo della Regia guardia di finanza che ottengano dal comandante generale del Corpo il passaggio nel ramo terra del Corpo stesso;

8° i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base al disposto del successivo art. 9.

Possono essere trasferiti nella forza di terra, previo assentimento del Ministero della marina, gli arruolati di leva marittima assegnati ai servizi sedentari, i quali abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi.

Ai militari del C.R.E.M. in congedo (volontari o di leva) può essere concesso ad insindacabile giudizio del Ministero della marina, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate dello Stato, nei Corpi degli agenti di P. S. o di custodia ed in tutte le varie specialità della M.V.S.N.; non è necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella M.V.S.N. che non comporta un effettivo arruolamento.

I militari di cui al precedente comma restano inscritti nei ruoli della leva di mare, a disposizione della Regia marina, fino al compimento del 32° anno di età, se arruolati nei Corpi degli agenti di P. S. o di custodia, o fino al compimento del 39° anno di età, se arruolati nelle altre Forze armate e nelle varie specialità della M.V.S.N.

Ai militari del C.R.E.M. in congedo, già appartenenti alla Regia guardia di finanza, ramo mare, può essere concesso il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Regia guardia di finanza, ramo mare o terra. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo mare restano inscritti nei ruoli del C.R.E.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo terra passano, a tutti gli effetti, nei ruoli del Regio esercito, e cessano di essere comunque a disposizione della Regia marina.

Ai militari in congedo della Regia marina i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera nelle Forze stesse, può essere concesso dal Ministero della marina il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti Amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o la ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle Forze armate ».

Art. 5.

Nell'art. 9 il 3° periodo del 1° comma è sostituito dal seguente:

« Fanno eccezione a questa disposizione gli ufficiali ed i sottufficiali il cui obbligo al servizio è disciplinato da particolari norme di legge ».

Art. 6.

Il 1° comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Nel mese di febbraio di ciascun anno le Capitanerie di porto iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva di mare legalmente domiciliati nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di età. Le Capitanerie di porto compilano altra nota preparatoria comprendente i giovani avanguardisti marinai che compiono il 16° anno di età e che abbiano chiesto di rimanere nella specialità marinara ».

Art. 7.

Il 2° comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Nel manifesto di chiamata debbono essere indicati quali dei titoli di cui al successivo art. 62 danno la possibilità all'eventuale ripristino nelle liste di leva di terra previsto dal 3° comma, n. 2, del precedente art. 7 ».

Art. 8.

Nell'art. 26:

1° Nella lettera *c*) alle parole: « di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7 » sostituire le altre: « di cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° del 2° comma del precedente articolo 7 ».

2° La lettera *d*) è così modificata:

« *d*) la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva marittima ed il conseguente passaggio alla leva di terra:

1°) degli iscritti al n. 2 del 2° comma del precedente art. 7.

2°) previa disposizione del Ministero della marina, degli inscritti di cui al n. 1 del 3° comma del precedente art. 7 ».

Art. 9.

Il 2° comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina, può, inoltre, annullare, entro il termine di due anni, le deliberazioni di riforma o di assegnazione ai servizi sedentari, anche se approvate a termini del successivo art. 40, quando sia accertato che le cause che motivarono la riforma o l'assegnazione ai servizi sedentari non sussistano o siano cessate ».

Art. 10.

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Art. 43. — *Revocabilità delle riforme e delle assegnazioni ai servizi sedentari dei militari alle armi od in congedo. - Revisione dei riformati e degli assegnati ai servizi sedentari.*

La riforma e l'assegnazione ai servizi sedentari pronunciate dall'autorità militare marittima nei riguardi di militari alle armi od in congedo sono revocabili, al pari di quelle pronunciate dai Consigli di leva e di cui al precedente articolo 30, nel termine di anni due, per decisione del Ministro per la marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che le motivarono non sussistano, o siano cessate.

Nel caso di esigenze straordinarie, può, con Regio decreto, disporsi che i riformati e gli assegnati ai servizi sedentari siano chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla legge per la chiamata a visita delle classi di leva ».

Art. 11.

In fine dell'art. 58 sono aggiunti i seguenti comma:

« Agli arruolati muniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai corsi ufficiali di complemento della Regia marina, i quali abbiano seguito i prescritti corsi preliminari, è accordata una riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi, da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale.

Di tale riduzione beneficiano solo i laureati che abbiano compiuto il tirocinio da aspirante con esito favorevole, ferme restando le disposizioni relative al passaggio nel C.R.E.M. nel caso di esito sfavorevole di detto tirocinio ».

Art. 12.

L'art. 62 è sostituito dal seguente:

« Art. 62. — *Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia.*

Il Ministro per la marina ha facoltà di inviare in congedo anticipato, dopo almeno tre mesi di effettivo servizio, i militari di leva che per sopraggiunte condizioni di famiglia risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi;

4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure primogenito di madre vedova;

5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni e vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9° figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

10° figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito dell'istruzione premarinara.

Se il servizio prestato è inferiore ai tre mesi, il beneficio di cui sopra può essere concesso dal Regio esercito al quale il militare, previo assenso del Ministero della marina, può essere trasferito, con definitiva cancellazione dai ruoli del C.R.E.M.

I militari volontari, la cui classe è stata già chiamata alla leva, i quali dopo l'arruolamento si vengano a trovare in una delle condizioni suddette, possono, a loro domanda, ottenere senz'altro il proscioglimento dalla ferma volontaria e il pas-

saggio a quella di leva, salvo a invocare poi l'anticipato congedamento che può essere eventualmente concesso ai militari di leva ».

Art. 13.

L'art. 76 è sostituito dal seguente:

« Art. 76. — *Sospensiva dell'invio in congedo o dell'abbandono alla leva di terra in occasione della mobilitazione.*

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto per ragioni di età, nonchè l'eventuale passaggio alla leva di terra in base all'art. 7, 2° comma, n. 1°, sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione ».

Art. 14.

Nell'art. 87 alle parole: « a meno che non si trovino nelle condizioni di cui alla lett. *b*) dell'art. 7 » sono sostituite le altre: « a meno che non ottengano di fruire del trattamento di cui al n. 1° del 3° comma del precedente art. 7 ».

Art. 15.

Il 1° comma dell'art. 88 è sostituito dal seguente:

« Gli inscritti di cui al precedente art. 87, aventi uno dei titoli di cui al precedente art. 62, compresi nel manifesto di chiamata, vengono, se assolti e tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto, trasferiti alla leva di terra, previo assenso del Ministero della marina ».

Art. 16.

L'art. 111 è sostituito dal seguente:

« Art. 111. — *Applicazione della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia.*

La disposizione di cui al precedente art. 62 si applica agli inscritti delle classi di leva 1917 e seguenti ».

Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 1. — MANCINI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 546.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga al 30 settembre 1936-XIV l'efficacia del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga al 30 settembre 1936-XIV l'efficacia del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 547.

Approvazione del regolamento per le spese da farsi ad economia nell'interesse del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il regolamento per detta amministrazione e contabilità;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, relativo alla costituzione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384;

Considerato che per le disposizioni contenute nei citati Regi decreti si rende necessaria la compilazione del regolamento per le spese in economia del Commissariato generale predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le finanze, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese relative al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 123 — MANCINI.

Regolamento per le spese da farsi ad economia nell'interesse del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 1.

Potrà essere provveduto ad economia, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sotto la immediata responsabilità dei funzionari incaricati e fino al limite massimo di L. 30.000, alle spese per i seguenti servizi del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e delle Amministrazioni e Uffici periferici dipendenti:

a) manutenzione, riparazione e pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, degli ascensori, degli impianti di illuminazione, riscaldamento, telefonico, degli infissi ed altri manufatti ad uso dell'Amministrazione;

b) illuminazione e riscaldamento dei locali e acquisto del relativo materiale di consumo;

c) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, arredi, utensili, strumenti, biciclette; provvista di oggetti di corredo e di biancheria, riparazione, lavatura e stiratura dei medesimi;

d) riparazioni e manutenzione di autoveicoli e vetture e acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per i mezzi suddetti;

e) acquisto, manutenzione e riparazione di oggetti scientifici, macchine, strumenti, collezioni e suppellettili tecniche o scientifiche; studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze;

f) trasporti, spedizioni e noli di vetture a trazione meccanica od animale; facchinaggio per il carico e scarico dei materiali;

g) acquisti di generi di cancelleria, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografie, stampe di bollettini, circolari, ecc., quando non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato;

h) acquisto di libri, pubblicazioni, collezioni, medaglie, diplomi ed oggetti per premi; abbonamenti a riviste, periodici e quotidiani;

i) quote di partecipazione a congressi; riunioni; acquisto di generi di conforto in occasione di ricevimenti, riunioni, sedute, ecc., spese di luminarie, decorazioni e simili in occasione di solennità e feste nazionali.

Art. 2.

I lavori e le provviste di cui all'articolo precedente, quando riguardino la manutenzione e le riparazioni di qualsiasi specie, o l'acquisto di materiali di ricambio, utensili, arredi, mobili di ufficio, macchine e simili, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, e sempre che la relativa spesa superi le lire duemila, essere collaudati da persona esperta, all'uopo delegata dall'Amministrazione centrale.

Si potrà prescindere dal collaudo, ancor quando la fattura superi l'importo predetto, se l'acquisto sia avvenuto a più riprese in relazione ai bisogni urgenti dei vari servizi ed uffici.

Il collaudo non potrà essere eseguito da persona che abbia avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Art. 3.

Prima di provvedere alle riparazioni e alla manutenzione di locali, di macchine, autoveicoli o di altri materiali, previste d'importo superiore alle lire duemila, dovranno richiedersi alle ditte idonee i preventivi dei lavori e delle spese occorrenti, da sottoporsi all'approvazione di una speciale Commissione, presieduta dal capo reparto e composta del capo del Servizio amministrativo, del vice consegnatario economo e di un funzionario tecnico particolarmente competente per i lavori e le riparazioni da eseguire, scelto dal capo reparto.

Art. 4.

Potranno sempre disporsi, per le spese da farsi in economia, aperture di credito a favore dei capi titolari dei servizi ed uffici dipendenti del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, quando risulti incompatibile, con le necessità dei servizi ed uffici stessi, il pagamento con mandati diretti a favore dei creditori.

I capi degli uffici periferici potranno ordinare nel limite delle somme messe a loro disposizione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione centrale, le spese in economia che non superino le lire duecento, nonchè quelle di importo anche superiore, le quali però rivestano i caratteri di evidente necessità e di assoluta urgenza da motivarsi adeguatamente sui documenti giustificativi della relativa spesa.

In ogni altro caso per effettuare la relativa spesa sarà necessaria la proposta motivata dei capi degli uffici periferici e la relativa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Art. 5.

Ogni fattura o nota di lavoro o fornitura dovrà essere esibita in duplice esemplare; l'originale da servire per la Corte dei conti e la copia autentica per il Servizio amministrativo del Commissariato generale.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture o delle note suddette non potranno essere disposti se non dopo essere munite della dichiarazione di benestare del lavoro o della provvista eseguita da parte dell'Ufficio o Servizio che ne ha richiesta l'esecuzione ed accompagnate dalla dichiarazione di collaudo nei casi previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Per i nuovi acquisti di cose mobili, le fatture dovranno essere corredate della prescritta bolletta di carico in inventario.

Art. 6.

I rendiconti dei funzionari delegati, compilati giusta le prescrizioni in vigore, dovranno essere rimessi in due esemplari, un originale con i documenti giustificativi per la Corte dei conti e la copia, da conservarsi dal Servizio amministrativo del Commissariato generale.

Art. 7.

Per i servizi dell'Amministrazione centrale, le spese oggetto del presente regolamento dovranno eseguirsi a mezzo dell'Ufficio economato del Commissariato generale con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 548.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Onofrio e della Immacolata Concezione, in Castellana (Bari).

N. 548. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Onofrio e della Immacolata Concezione, in Castellana (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 549.
Revoca del riconoscimento giuridico all'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

N. 549. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene dichiarato privo di effetto, dalla data del decreto stesso, il riconoscimento giuridico concesso all'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro con R. decreto 28 novembre 1929, n. 2319.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 550.
Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 550. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Benevento:

1. Confraternita del SS.mo Sacramento ed Immacolata Concezione, in Apice;
2. Confraternita della SS.ma Vergine della Addolorata, in Castel Campagnano;
3. Confraternita di S. Gaetano, in Varoni di Montesarchio;
4. Confraternita di S. Nicola di Bari, in Villa S. Croce di Piana di Caiazzo;
5. Confraternita di S. Maria del Suffragio, in Piana di Caiazzo;
6. Confraternita detta Congrega del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo e S. Diodoro Martire, in S. Marco dei Cavoti;
7. Confraternita del SS. Sacramento, in S. Nicola Manfredi;
8. Confraternita del SS.mo Rosario e Corpo di Cristo, in S. Leucio del Sannio;
9. Confraternita della SS.ma Vergine delle Grazie, in Sassinoro;
10. Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Torrecuso;
11. Confraternita di Maria SS.ma Addolorata, in Valle Agricola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 551.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Annunziata, con sede in Siracusa.

N. 551. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma Annunziata, con sede in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1937-XV.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Tijuana (Città del Messico).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Tijuana alla dipendenza del Regio consolato in Città del Messico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1937-XV.
Disposizioni concernenti la piscicoltura razionale nelle risaie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419, per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari;

Visti gli articoli 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, 16 e 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, e 50 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647;

Decreta:

A coloro che, entro il mese di luglio, abbiano fatta dichiarazione al Prefetto di esercitare la piscicoltura razionale nelle risaie, può essere consentito, durante il periodo di asciutta, il permesso di pesca nelle risaie suddette, nei relativi canali secondari di derivazione, raccoglitori e di scolo, nonchè di commercio e di trasporto del relativo prodotto.

Tale permesso nei riguardi delle tinche e delle carpe che rispettivamente non raggiungono la lunghezza di 12 e 15 centimetri è subordinato alla condizione che tale materiale sia destinato ai ripopolamenti.

Il permesso, con l'indicazione della sua validità, è rilasciato dal Prefetto, in base al parere dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola o delle sue Delegazioni provinciali.

In qualunque caso, tanto per il trasporto, come per il commercio, il materiale dev'essere accompagnato da un certificato dell'Ente per la piscicoltura agricola predetto che attesti la provenienza di cui sopra.

In conseguenza delle precedenti disposizioni è sospesa nei riguardi delle attività di cui sopra l'applicazione dell'art. 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, quando trattasi di tinche e carpe di lunghezza inferiore alla minima accennata, e degli articoli 5 testo unico delle leggi sulla pesca, R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, negli altri casi. E' inoltre sospesa nei riguardi di detta pesca l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Durante il prosciugamento dei bacini e corsi d'acqua non considerati nel presente decreto si osserveranno le norme dell'art. 7, comma 3°, del regolamento 14 novembre 1914, n. 1486.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Mutua incendio « La Collerettese », di Colleretto Parella, nella Mutua assicuratrice « La Piemontese » di Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 521, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Mutua di assicurazione di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, e l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Collerettese », con sede in Colleretto Parella, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio con trasferimento del portafoglio assicurativo di quest'ultima nella Mutua assicuratrice « La Piemontese »;

Considerato che la Mutua assicuratrice « La Piemontese », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione da cui risultano le modalità e condizioni per l'esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione agraria di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Collerettese » con sede in Colleretto Parella, nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese » con sede in Torino.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Lantini.

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Mutua incendio « Il Fuoco » di Vezza d'Alba, nella Società cattolica di assicurazione, di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, e l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio « Il Fuoco », con sede in Vezza d'Alba, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio con trasferimento del portafoglio assicurativo di detta Mutua nella Società cattolica di assicurazione;

Considerato che la Società cattolica di assicurazione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la deliberazione da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della predetta concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio « Il Fuoco », con sede in Vezza d'Alba, nella Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Lantini.

(1351)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1937-XV.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per l'anno 1937, i signori:

1. Balì comm. rag. Giovanni, capo divisione presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste;
2. Pastorello comm. dott. Leonida, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;
3. Bosiso comm. dott. Italo, consigliere nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1937-XV.

Prezzi di abbonamento e vendita della « Gazzetta Ufficiale » del Regno per l'anno 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 27 del R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1935-XIII, registro n. 2 Finanze, foglio 287, col quale venivano fissati per l'anno 1935-XIII i prezzi di abbonamento e di vendita a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia:

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1935-XIV, registro 11 Finanze, foglio 370;
Considerata l'opportunità di mantenere invariati i prezzi stessi anche per l'anno 1937-XV;
Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Sono confermati per l'anno 1937-XV i prezzi stabiliti col decreto interministeriale 24 gennaio 1935-XIII di cui alle premesse, per l'abbonamento e la vendita a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1937-XV.
Disposizioni concernenti l'estrazione dei numeri dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;
Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1936-XV, dei Ministri per le finanze e per le colonie, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1937-XV, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento della Lotteria suddetta;
Ritenuto che occorre, in relazione al disposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato regolamento sulla Lotteria, stabilire i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni di estrazione, per l'assegnazione dei premi nella manifestazione dell'anno 1937-XV e provvedere alla nomina del funzionario del Ministero delle finanze, Servizi del lotto e lotterie, che dovrà redigere i verbali relativi;
Vista la nota 15 marzo 1937-XV, n. 501919, con cui il Ministero delle colonie ha comunicato che la Corsa automobilistica « Gran Premio di Tripoli » cui, per l'art. 3 del regolamento suddetto, la Lotteria è collegata, verrà disputata il giorno 9 maggio p. v.;

Decreta:

Art. 1.

L'estrazione dei numeri dei biglietti di cui al primo comma dell'art. 14 del regolamento sulla Lotteria automobilistica di Tripoli, approvato con decreto interministeriale del 20 novembre 1936-XV, avrà luogo, per la manifestazione 1937-XV, nella città di Tripoli, pubblicamente, ferme le formalità prescritte, nei giorni 6, 7 e 8 maggio 1937-XV, precedenti a quello della corsa per il « Gran Premio di Tripoli » fissata per il giorno 9 detto mese.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui avverrà l'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei corridori iscritti ai numeri estratti, di cui all'art. 16 del regolamento medesimo, saranno stabiliti con il verbale di estrazione dei numeri dei biglietti, ad operazioni ultimate e resi noti al pubblico dal presidente del Comitato di direzione della Lotteria o da chi, per esso, presente all'estrazione.

Art. 2.

Il capo sezione del Ministero delle finanze cav. uff. dottor Domenico Gallo è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione nei giorni indicati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14. 15, 16 e 17 del regolamento sulla Lotteria e agli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento del detto funzionario è delegato il primo segretario del Ministero delle finanze cav. dottor Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1422)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 30 aprile 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 detto mese, n. 90, contenente modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra.

(1425)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 30 aprile 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, recante disposizioni concernenti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

(1426)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che con lettera in data 30 aprile 1937-XV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, riguardante la sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni.

(1427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1936.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 17-18, anno 1936, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi: spoglie di animali.**		
27-11-1935	Sebastiano Bocciardo & C. S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per pellami, specialmente vitelli conciati al cromo impermeabili.	53934	14- 9-1936
27- 7-1935	Ditta Edoardo Gavazzi fu G. B., a Pradalunga (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre coti.	53951	18- 9-1936
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii grassi commestibili.**		
15- 5-1936	Ditta Remo Camilloni & C., a Roma.	Marchio di fabbrica per gelati in speciali confezioni per il trasporto a distanza e la conservazione dei medesimi.	53913	10- 9-1936
15- 5-1936	Ditta Remo Camilloni & C., a Roma.	Marchio di fabbrica per gelati in speciali confezioni per il trasporto a distanza e la conservazione dei medesimi.	53914	10- 9-1936
24- 7-1936	Prima Latteria Italiana Ditta Antonio Zazzera, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica per burro e prodotti latticini freschi e fermentati.	53920	10- 9-1936
1- 4-1935	Alberto Maria Campa, a Verona.	Marchio di fabbrica per miscela in polvere, composta principalmente di farina di frumento, fecola di patate ed altri ingredienti, per fabbricare crema dolce da tavola.	53932	14- 9-1936
8-11-1935	Francesco Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un prodotto di composta di cotogne, tanto allo sciroppo come in marmellata pastosa o semi solida.	53935	14- 9-1936
20- 2-1935	Ditta Vincenzo Fina, a Sala Consilina (Salerno).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	53943	18- 9-1936
17- 6-1935	Ditta D. Bruzzichelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pasticceria, confetture, dolci, caramelle, biscotti, marmellate, zucchero, miele, cacao, cioccolato, tè, caffè e surrogati, droghe e derrate coloniali, paste alimentari, farine alimentari.	53950	18- 9-1936
13- 1-1936	Enrico Ageno, a Genova.	Marchio di fabbrica per amaro.	53955	18- 9-1936
20- 3-1936	Alfredo Colombani, a Portomaggiore (Ferrara).	Marchio di fabbrica per marmellate solide e gelatinose.	53959	18- 9-1936
29- 4-1936	Società Anonima Oleifici Veneti Lombardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per una miscela di olii di semi raffinati commestibili.	53960	18- 9-1936
22- 2-1935	Industria Lavorazione Sardine & Affini, Conte Gaddo della Gherardesca, a Lucca.	Marchio di fabbrica per sardine conservate in scatola.	53961	21- 9-1936
16- 6-1936	Ditta Carosini & Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per pietanza composta di cotechino con fagiuoli, al sugo di carne, con olio puro di oliva.	53966	21- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
27- 4-1936	Giuseppe Lazzarich, a Fiume.	Marchio di fabbrica per un dolce.	53982	22- 9-1936
1- 7-1936	Ditta Gianola Annibale, a Sannazzaro de Burgondi (Pavia).	Marchio di fabbrica per formaggi.	54002	23- 9-1936
26- 6-1936	Ditta Wax & Vitale, a Genova-Darsena.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in scatola od altrimenti conservati.	54022	25- 9-1936
10- 7-1936	Società Italo-Americana per l'estratto di Carne « Arizona », a Milano.	Marchio di fabbrica per un estratto per brodo.	54024	25- 9-1936
16- 7-1936	Francesco Spinelli e Gaetano Schiavo, a Nocera Inferiore (Napoli).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	54036	25- 9-1936
21- 7-1936	Palestine Fruit Products Co. « Assis » Ltd., a Tel Aviv (Palestina).	Marchio di fabbrica per generi alimentari rientranti nelle categorie seguenti: polpa e sughi di frutta, eventualmente indolciti; composte, gelatine, paste e marmellate e conserve di frutta; bevande non alcooliche, sciroppi, bevande con sughi e sciroppi di frutta; frutta e vegetali in scatola; salse, particolarmente di funghi, miele, polveri per torte e panificazione, confetture, spezie e mostarde.	54041	28- 9-1936
28- 7-1936	Ditta Angelo Motta, a Milano.	Marchio di fabbrica per dolce.	54044	28- 9-1936
7- 8-1936	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	54052	28- 9-1936
1- 8-1936	S. A. Alimentazione Razionale S. A. A. R. Prodotti Mater, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodoti alimentari.	54059	28- 9-1936
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
		(*Vedi classe II, marchio n.* 54041).		
28- 5-1936	Aldo Reynaldi, a Torino.	Marchio di fabbrica per bibite gasate o non di spremute di arancio naturale ed artificiale.	53915	10- 9-1936
3-10-1935	Ditta Antonio Marani di A. Bosia & Fratelli, ad Asti.	Marchio di fabbrica per vini.	53953	18- 9-1936
3-10-1935	Ditta Antonio Marani di A. Bosia & Fratelli, ad Asti.	Marchio di fabbrica per vini.	53954	18- 9-1936
8- 6-1936	Giuseppe Zamboni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore-crema.	53971	22- 9-1936
11- 7-1936	Premier-Pabst Corporation, a Peoria Heights, Ill (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per bevande alcooliche e non alcooliche.	53975	22- 9-1936
15- 7-1936	Priv. Fabbrica Maraschino « Excelsior » Girolamo Luxardo, a Zara.	Marchio di fabbrica per whisky.	53979	22- 9-1936
30- 6-1936	Ditta Cantine Fratelli Scoffone, a Milano.	Marchio di fabbrica per vini e liquori.	53999	22- 9-1936
8- 6-1936	Giuseppe Zamboni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un liquore-crema.	54007	23- 9-1936
11- 7-1936	Premier-Pabst Corporation, a Peoria Heights, Ill (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per bevande alcooliche e non alcooliche.	54011	23- 9-1936
19- 8-1936	Società Anonima Fonti Minerali Gerette, a S. Colombano al Lambro (Milano).	Marchio di fabbrica per sali, acque minerali e specialità farmaceutiche.	54030	25- 9-1936
15- 7-1936	Casa Vinicola F. Bertocchini & C., a Livorno.	Marchio di fabbrica e di commercio per vini.	54039	25- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
14- 5-1936	Northam Warren Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per preparati di ogni specie per manicure, comprese le sostanze per lucidare le unghie, per eliminare il lucido delle unghie, per eliminare le cuticole; creme per le cuticole; olio per le cuticole, sostanze per sbiancare le unghie, per tingere le unghie, preparati di ogni specie per l'acconciatura (toletta).	53912	10- 9-1936
25- 6-1936	Emilio Sarra, a Roma.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	53916	10- 9-1936
13-11-1934	Alfio Nicotra, a Catania.	Marchio di fabbrica per saponi.	53942	18- 9-1936
22- 5-1936	Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria (colonie, profumi, ciprie, saponi, creme, belletti).	53963	21- 9-1936
10- 6-19 6	Società Anonima Marcenaro & Pedemonte, a Genova.	Marchio di fabbrica per tinture per capelli a base di henna e liquide.	53965	21- 9-1936
9- 6-1936	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per un sapone profumato all'eucaliptus.	53968	21- 9-1936
3- 7-1936	Ezio Ederli, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli per parrucchieri e specialmente pinze per le messa in piega dei capelli.	53970	21- 9-1936
3- 7-1936	S. A. Laboratorio Chimico dott. prof. Giuseppe Ranzoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per sali idrati per pediluvi.	53980	22- 9-1936
7- 5-1936	Alcide Gani, a Genova-Sampierdarena	Marchio di fabbrica per un dentifricio in pasta, liquido ed in polvere.	53983	22- 9-1936
24- 6-1936	Ernesto Merli, a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per un prodotto di latte naturale in polvere ed in compresse, solubili in acqua (per pediluvio).	53989	22- 9-1936
1- 7-1936	Tino De Biase, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi ed accessori per l'ondulazione permanente.	54005	23- 9-1936
15- 7-1936	Società Anonima Commercio Saponi & Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi, comuni, saponi da bucato, saponi in fiocchi, saponi profumati, profumi, cosmetici, belletti, brillantine.	54021	25- 9-1936
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
16- 7-1936	Schering & Glatz Inc., a New York (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti medicinali e preparazioni farmaceutiche di ogni genere; sostanze e miscele di sostanze destinate ad essere usate come agenti diagnostici, profilattici, terapeutici, preventivi, palliativi o curativi, per malattie, disturbi, infermità, indisposizioni, malesseri, lesioni, o disordini funzionali dell'uomo e degli animali; preparati medicinali liquidi o in polvere per uso interno od esterno; antisettici per il trattamento di malattie ed infezioni delle mucose ed in particolare dell'apparato urinario, degli orecchi, del naso e della gola; preparati igienici, droghe, disinfettanti, germicidi, insetticidi, saponi.	54054	28- 9-1936
14- 2-1936	Primo Aghificio Italiano S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per aghi da cucire, da lana, rammendo, sacco, passanastri, per ricamo.	53956	18- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
11- 4-1936	Ditta Friedrich Schlemper, a Solingen-Merscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per coltellerie, lame di rasoio di sicurezza e lame comuni di rasoio.	53957	18- 9-1936
25- 6-1936	Gilberto Frefel, a Milano.	Marchio di commercio per un utensile da filettare.	53990	22- 9-1936
27- 6-1936	Soc. An. Ing. Ferraris, a Milano.	Marchio di fabbrica per chiudi-porta automatici, cerniere a molla, cremonesi; catenaccioli e catenacci semplici ed a molla, per porte e finestre, serrature in genere.	53994	22- 9-1936
27- 6-1936	Soc. An. Ing Ferraris, a Milano.	Marchio di fabbracia per chiudi-porta automatici, cerniere a molla, cremonesi, catenaccioli e catenacci semplici e a molla, per porte e finestre e serrature in genere.	53995	22- 9-1936
1- 7-1936	Filippo Münster, a Milano.	Marchio di fabbrica per gasogeni sia fissi che applicabili ad autocarri e veicoli automobili in genere; forni metallici trasportabili per la carbonizzazione della legna.	54000	22- 9-1936
1- 7-1936	Mario Carlo Galli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubi metallici flessibili snodati, raccordi per detti e simili di qualunque materiale.	54006	23- 9-1936
2- 7-1936	Tauco Manufacturing Company, a Milwaukee, Wisconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchine per la lavorazione del legno, macchine utensili per la lavorazione dei metalli e relativi utensili ed accessori e motori elettrici.	54009	23- 9-1936
6- 7-1936	Mario Cucumo, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensili per la lavorazione dei metalli, legno, cuoio e simili e macchine relative.	54016	23- 9-1936
23- 7-1936	Rolls-Royce Limited, Derby (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per veicoli stradali a motore e carrelli relativi, motori a combustione interna, rotismi variabili facenti parti di macchine per veicoli a motore e aeromobili, eliche aeree e apparecchi per variare il passo delle pale di esse, nonchè parti di tutti i suddetti oggetti.	54034	25- 9-1936
21- 7-1936	Ditta Signorini Pietro & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per robinetterie; valvole; materiale sanitario; materiale per impianti idraulici, termici ed affini; nonchè accessori, parti e pezzi di ricambio per tutti gli articoli indicati.	54040	25- 9-1936
21- 7-1936	Giuseppe Negroni, a Milano.	Marchio di fabbrica per agraffe o giunzioni per cinghie.	54042	28- 9-1936
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** (*Vedi classe V marchio n.* 54009).		
18- 6-1936	Ditta C. Miglietta, a Casale Monferrato.	Marchio di commercio per macchine per cucire in genere e loro parti ed accessori.	53918	10- 9-1936
7- 5-1935	James Chesterman & Co. Ltd., a Steffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per strumenti e nastri per misurazione. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 10920 - 324 S.).	53933	14- 9-1936
17- 4-1935	Edison General Electric Appliance Company Inc., a Chicago Illinois (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per ferri elettrici da stiro e da presa, per usi domestici, per sartorie e simili, graticole elettriche, girarrosti o arrostitori elettrici, gocciolatori elettrici, girarrosti meccanici, spiedi ed accessori, forni elettrici per uso domestico, scaldavivande elettrici, cucine elettriche senza fuoco, stufe a disco elettriche, riscaldatori elettrici d'aria, d'acqua, di cuscini.	53944	18- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 5-1935	James Chesterman & Co. Ltd. ,a Steffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per strumenti e nastri per misurazione (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 22638-578 S.).	53946	18- 9-1936
31- 5-1935	James Chesterman & Co. Ltd. ,a Steffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per strumenti e nastri per misurazione. (Già registrato in Gran Bretagna. al n. 368390-5275 S.).	53947	18- 9-1936
24- 7-1936	Società Milanese Vendita Apparecchi Radio, in liquidazione, a Milano.	Marchio di commercio per apparecchi radio e loro accessori.	54043	28- 9-1936
4- 8-1936	Edoardo Spadaccini, a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi per la saldatura elettrica ed autogena, macchine elettriche saldatrici, elettro-ricalcatrici e trasformatori per la saldatura elettrica.	54050	28- 9-1936
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
3- 8-1936	Società Italiana Prodotti Esplodenti, a Milano.	Marchio di fabbrica per dinamite.	54027	25- 9-1936
3- 8-1936	Società Italiana Prodotti Esplodenti, a Milano.	Marchio di fabbrica per dinamite.	54046	28- 9-1936
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione; vetrerie e ceramiche.** (*Vedi classe V e XVIII marchio n.* 54040).		
5- 9-1934	Gustavo Adolf Braun, a Köln (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per scopi industriali e di costruzione ed in particolare materiali isolanti e spalmature protettive.	53941	18- 9-1936
31- 5-1935	Richard L. Parish, a New York (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per struttura termicamente isolante. (Già registrato in Stati Uniti d'America, al n. 316-288).	53 48	18- 9-1936
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ad illuminazione.** (*Vedi classe V marchio n.* 54000: *classe VI n.* 53944).		
4- 7-1936	Luigi Cozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per forni per famiglia o forni a campana (apparecchi per cottura semplice od al forno ad aria calda) e relativi ingredienti ed accessori.	54015	23- 9-1936
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.** (*Vedi classe V marchio n.* 54034).		
25- 6-1936	Ditta Giovanni Maggioni, a Cesano Maderno (Milano).	Marchio di fabbrica per cicli.	53991	22- 9-1936
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
20- 6-1936	Ditta Francesco Perolari, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per tessuti e confezioni in genere di maglieria e maglieria indemagliabile.	53925	11- 9-1936
20- 6-1936	Augusto Biancardi, a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati nelle diverse fibre tessili.	53927	11- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 6-1936	Augusto Biancardi, a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati nelle diverse fibre tessili.	53928	11- 9-1936
15- 4-1936	Ditta Angelo Cereda & C., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti.	53937	14- 9-1936
9-10-1935	S. A. Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per abiti confezionati e tessuti.	53952	18- 9-1936
5- 5-1936	Casa dell'Iride S. A., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti.	53984	22- 9-1936
13- 7-1936	S. A. Cotonificio di Mandello, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini di ogni genere.	53976	22- 9-1936
13- 7-1936	S. A. Cotonificio di Mandello, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini di ogni genere.	53977	22- 9-1936
13- 7-1936	S. A. Cotonificio di Mandello, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini di ogni genere.	53978	22- 9-1936
18- 6-1936	Boston Blacking Company d'Italia, a Bovisa (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti e composti chimici sussidiari, e particolarmente colle, materiali adesivi, appretti, vernici, materiali di finitura, colori, cere, creme, encaustici e tela per l'incollatura dei sottopiedi utilizzate nell'industria delle calzature.	53985	22- 9-1936
26-6 -1936	Giampiero Cugnasca, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti.	53992	22- 9 1936
26- 6-1936	Giampiero Cugnasca, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti.	53993	22- 9-1936
13- 7-1936	S. A. Cotonificio di Mandello, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini di ogni genere.	54012	23- 9-1936
10- 7-1936	Soc. An. A.C.E.R.O. Agenzia Commissioni & Rappresentanze Oltremare, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	54019	23- 9-1936
15- 7-1936	Società Anonima Torcitura di Borgomanero, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati.	54020	23- 9-1936
21- 7-1936	Manifattura Festi Rasini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati in genere.	54023	25- 9-1936
29- 7-1936	S. A. T. S. A. - Società Anonima Tessiture Seriche Albese, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di rayon.	54026	25- 9-1936
4- 8-1936	Textiloses & Textiles S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto per colli indeformabili.	54028	25- 9-1936
13- 7-1936	Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tessuti ed abiti confezionati.	54031	25- 9-1936
17- 7-1936	Cotonificio di Busto Arsizio, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone e affini.	54035	25- 9-1936
4- 8-1935	Compagnia Generale Italiana Commercio Oltremare S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti greggi di cotone.	54047	28- 9-1936
4- 8-1936	Compagnia Generale Italiana Commercio Oltremare S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti greggi di cotone.	54048	28- 9-1936
4- 8-1936	Compagnia Generale Italiana Commercio Oltremare S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti greggi di cotone.	54049	28- 9-1936
		Classe XIV. Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. (*Vedi classe XIII marchi nn.* 53925, 53952, 54031)		
2- 7-1936	Ditta « Allo Stivale d'Italia », di Armando Bonafoni, a Roma.	Marchio di commercio per calzature.	53917	10- 9-1936
11- 7-1936	Società « Atila ». Anonima Torinese Industria Lingerie e Affini, già Boero-Maina, a Torino.	Marchio di fabbrica per indumenti di biancheria maschile, come camicie, camicie mezze maniche, combinazioni, mutande, maglie, pigiama per casa e spiaggia, fazzoletti, cravatte, vestaglie da camera.	53969	21- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
1- 7-1936	S. A. Calzaturificio Succ. Bima, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per calzature.	54001	23- 9-1936
22- 7-1936	Calzaturificio Giorgio Marelli, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per calzature.	54025	25- 9-1936
22- 7-1936	The Selby Shoe Co., a Portsmouth, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per scarpe costruite in cuoio e/o tessuto. (Già registrato negli Stati uniti d'America, al n. 275.881).	54032	25- 9-1936
22- 7-1936	The Selby Shoe Co., a Portsmouth, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per stivali e scarpe fatte di cuoio e tessuto (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 249.568).	54033	25- 9-1936
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
28- 4-1936	Soc. in Acc. Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carte per sigarette.	53981	22- 9-1936
		CLASSE XVII. — **Carte cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria).**		
19- 6-1936	Ernesto Albini Trissino dal Vello d'Oro, a Milano.	Marchio di commercio per libro-giornale di contabilità a ricalco.	53919	10- 9-1936
9- 4-1936	Battista Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per nastri dattilografici, carta carbone e ricalco, inchiostri da scrivere di ogni genere, gomma liquida, pasta adesiva, scolorina, inchiostro per duplicatore, clichès per duplicatore, correttori per duplicatore.	53911	10- 9-1936
11- 4-1936	Columbia R. & C., Mfg. Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per carta carbone per ricalco a matita, non adesiva.	53936	14- 9-1936
9- 4-1936	Battista Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per pennini, minuterie metalliche (punti metallici, spilli, fermagli e fermacampioni), puntine da disegno, matite, drappi per copialettere, tutti i lavori di cartotecnica (qualsiasi lavoro in carta, cartoncini e cartoni. Blocchi annotazioni striscie assorbenti, rotoli per macchina calcolatrice, copialettere, registratori, classificatori, raccoglitori di ogni genere, rubriche, registri, carta lettera allestita).	53962	21- 9-1936
15- 7-1936	Salvatore Napoli, a Nardò (Lecce).	Marchio di fabbrica per inchiostri.	54014	23- 9-1936
27- 7-1936	S.A.F.I.S. Società Anonima Fabbrica Italiana Stilografiche, a Torino.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini e accessori per penne stilografiche, matite automatiche, articoli di cancelleria.	54056	28- 9-1936
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
		Vedi classe III marcio n. 54030; *classe IV e XX marchio n.* 54054; *classe V e VIII marchio n.* 54040).		
23- 6-1936	Ditta Del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico (liquido) per la cura dei raffreddori, catarri, bronchiti ed affezioni del naso e della gola.	53929	11- 9-1936
20- 6-1936	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	53923	11- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23- 6-1936	F. I. S. M. Fabbrica Italiana Specialità Medicinali Soc. Acc., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	53930	11- 9-1936
26- 2-1935	Dzierginsky Chimfarmzavod), a Chimkent (U.R.S.S.).	Marchio di fabbrica per medicinale. (Già registrato nella U. R. S. S., al n. 4299).	53931	14- 9-1936
7- 5-1935	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto per la terapia profilattica contro le malatie veneree, in forma di liquido, di unguento, crema, pomata, sapone.	53938	14- 9-1936
4- 6-1935	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Marchio di fabbrica per riproduzioni grafiche in filigrana od a secco o comunque in genere, carta da lettera, buste, carte in generale	53949	18- 9-1936
7- 7-1936	Domenico Biamino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	53972	22- 9-1936
10- 7-1936	Società Italiana Patu, a Bologna.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma per uso chirurgico-farmaceutico e igienico; ed in ispecie guanti profilattici (preservativi), guanti per chirurgia e per uso casalingo, ed articoli per l'allattamento e la dentizione.	53974	22- 9-1936
10- 7-1936	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma, per uso chirurgico-farmaceutico e igienico, ed in ispecie guanti profilattici (preservativi), guanti per chirurgia e per uso casalingo, ed articoli per l allattamento e la dentizione	54010	23- 9-1936
15- 7-1936	Osmotas Sanitary Service Ltd., a Bristol (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per preparati disinfettanti e deodoranti. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 555.509).	54013	23- 9-1936
7- 7-1936	Laboratorio Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	54017	23- 9-1936
7- 7-1936	Laboratorio Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	54018	23- 9-1936
4- 8-1936	Ditta Dr. Hotz & C, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetico per la cura della pelle.	54029	25- 9-1936
31- 7-1936	Maria Frapolli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto disinfettante.	54045	28- 9-1936
8- 8-1936	Ditta C.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tisana di erbe aromatiche e medicinali.	54053	28- 9-1936
23- 7-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti sotto forma di liquidi, sciroppi, polveri, compresse, pastiglie destinati a regolarizzare le mestruazioni ed a lenirne i dolori.	54055	28- 9-1936
6- 8-1936	Ida Caciagli, a Torino.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	54060	28- 9-1936
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
		(*Vedi classe XIII marchio n.* 53985).		
20- 6-1936	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per resine sintetiche e vernici.	53922	11- 9-1936
18- 6-1936	Boston Blacking Company d'Italia, a Bovisa (Milano).	Marchio di fabbrica per colori o pigmenti utilizzati per la finitura del cuoio e delle pelli, succedanei del cuoio, imitazioni, pergamoide e simili, impiegati nell'industria delle calzature, della marocchineria e dell'ammobigliamento.	53986	22- 9-1936
30- 6-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solidi o semisolidi per pulire, lucidare, colorare articoli di pelle, cuoio, legno o metallo.	53996	22- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
30- 6-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solidi o semisolidi, per pulire, lucidare, colorare articoli di pelle, cuoio, legno o metallo.	53997	22- 9-1936
30- 6-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti allo stato liquido, di crema, di pasta, solidi o semisolidi, per pulire, lucidare, colorare articoli di pelle, cuoio, legno o metallo.	53998	22- 9-1936
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
		(*Vedi classe IV marchio n.* 54054; *classe VIII marchio n.* 53941; *classe XIII marchio numero* 53985; *classe XVII marchio n.* 53911; *classe XVIII marchio n.* 54013; *classe XIX marchi nn.* 53922, 53996; 53997 e 53998).		
20- 6-1936	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri da stampaggio a base di resine sintetiche.	53924	11- 9-1936
7- 5-1936	Carlo Perfetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti in polvere, sapone, pasta, unguento, liquido per distruggere i parassiti dell'uomo, degli animali e delle abitazioni.	53939	14- 9-1936
15- 5-1936	« La Fertile » Industria Concimi, a Bari.	Marchio di fabbrica per concimi per tutte le colture.	53940	14- 9-1936
10- 4-1935	Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen Dipl. - Ing. dott. L. Weiss G. m. b. H., a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica per preparato in polvere per liberare da gas masse metalliche fuse.	53945	18- 9-1936
17- 4-1936	Bartolomeo Carrea, a Genova.	Marchio di commercio per una pasta bianca semifluida adatta per pulire scarpe bianche di tela, camoscio, o altri oggetti consimili.	53958	18- 9-1936
10- 7-1936	S.C.I.D.A. Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'agricoltura, silvicoltura, orticoltura.	53973	22- 9-1936
18- 6-1936	Boston Blacking Company d'Italia, a Bovisa (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici impiegabili per la neutralizzazione, purificazione, decalcinazione e trattamento dei cuoi, delle pelli e pellicerie in generale durante la loro fabbricazione.	53987	22- 9-1936
18- 6-1936	Boston Blacking Company d'Italia, a Bovisa (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti per proteggere e lubrificare i fili impiegati nella fabbricazione delle calzature, in sellerie, ed in generale nelle industrie richiedenti cuciture a macchina con filo impeciato, lubrificato e preparato per modo da assicurare cuciture impermeabili, serrate e solide.	53988	22- 9-1936
1- 7-1936	A.D.E.A. Società Anonima, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per una colla.	54003	23- 9-1936
1- 7-1936	A.D.E.A. Società Anonima, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per una colla.	54004	23- 9-1936
7- 7-1936	Società Anonima Snia-Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per un fiocco di viscosa trattato alla caseina.	54008	23- 9-1936
16- 7-1933	Giuseppe Cunsolo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per liscivie e detersivi per lavaggio di biancheria.	54037	25- 9-1936
16- 7-1936	Giuseppe Cunsolo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per liscivie e detersivi per lavaggio di biancheria.	54038	25- 9-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
7- 8-1936	Ita S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e preparati chimici per la preparazione, lavorazione, feltratura, follatura, finitura e trattamento in genere delle fibre tessili.	54051	28- 9-1936
28- 7-1936	Pietro Tirone, a Torino.	Marchio di fabbrica per concime chimico per piante.	54057	28- 9-1936
28- 7-1936	Pietro Tirone, a Torino.	Marchio di fabbrica per concime chimico per piante coltivate in vasi.	54058	28- 9-1936
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi classe V marchio n.* 54006: *classe XIX marchio n.* 53986).		
20- 6-1936	Enrico Zobele, a Trento.	Marchio di fabbrica per un pigliamosche.	53926	11- 9-1936
6- 6-1936	Ditta G. Cresto & Figli a Ciconio Canavese, Agliè (Aosta).	Marchio di fabbrica per articoli in legno tornito, greggi o verniciati, attrezzi in legno per l'agricoltura, lavori in legno in generale.	53964	21- 9-1936
1- 7-1936	Emilio Antollini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bidoni e loro parti per liquidi di qualunque forma e materiale.	53967	21- 9-1936
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
20- 6-1936	S.A.G.A. Società Acque Gasate & Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, aranciate, limonate, bibite in genere, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti sia liquidi, che in polvere, che solidi, che gasosi.	53921	11- 9-1936

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1400)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 48032 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Milano — Intestazione: Messori Giuseppe fu Savino — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 15291 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Banda Carlo fu Galeazzo — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 1850 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Itali di La Spezia — Intestazione: Cattani Erminio fu Venanzio Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 7574 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Campobasso — Intestazione: Baccari Francesco fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 5788 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Treviso — Intestazione: Paron Pierina di Pietro Isacco — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 1708 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 dicembre 1936 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Fiorio Agostino fu Giovanni — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 7338 — Consolidato 5 per cento — Data di emis-

sione: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Udine — Intestazione: Missio Giovanni fu Antonio — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6279)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936-XIV, n. 217, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia);

Veduto il proprio provvedimento in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936-XIV, n. 217, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi quattro a decorrere dal giorno 19 marzo 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1428)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio, in liquidazione.

L'anno 1937-XV e questo giorno 8 del mese di aprile, in Pisa, alle ore 15, nello studio del signor cav. uff. Francesco Gambini, in seguito a convocazione promossa dal rag. Gino Mannocci, commissario liquidatore della Cassa rurale di Pontasserchio, si è riunito il Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, nominato con provvedimento del 13 marzo u. s. del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Sono intervenuti i signori: cav. rag. Gino Mannocci, commissario liquidatore; cav. uff. avv. Francesco Gambini, cav. rag. Silvio Bellincioni, ing. Pietro Studiati, membri del Comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore, che presiede la presente riunione, visto il secondo comma della lettera *b*) dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, invita i signori membri del Comitato di sorveglianza ad eleggere il proprio presidente.

Per acclamazione viene eletto il sig. cav. uff. avv. Francesco Gambini a presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio in liquidazione.

(*Omissis*).

Il Comitato di sorveglianza:
Avv. Francesco Gambini - Dott. Pietro Studiati
Rag. Silvio Bellincioni.

(1429)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari », in liquidazione.

Montegiberto li 18 aprile 1937-XV, nella residenza comunale. Sono presenti l'avv. Nicola Luciani fu Umberto da Fermo, commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno), Piatti Orlando fu Benedetto, Sandroni Armando di Nicola e Muzi Umberto fu Gioacchino, membri del Comitato di sorveglianza, nominati tutti con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il commissario liquidatore comunicata la nomina a membri del Comitato di sorveglianza ai signori Piatti, Sandroni e Muzi, li invita ad eleggere tra di essi il presidente. Di pieno accordo tra i membri stessi si elegge a presidente del Comitato di sorveglianza il signor Piatti Orlando.

E quindi, previo accordo con il solo liquidatore cessante che risiede sul posto, sig. Agostini Augusto fu Daniele, si fissa al giorno 28 corrente mese la effettuazione delle operazioni di consegna di quanto di pertinenza della Cassa rurale e la formazione dell'inventario come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il commissario liquidatore: *Avv. Nicola Luciani.*

Il Comitato di sorveglianza:
Piatti Orlando - Sandroni Armando - Muzi Umberto.

(1430)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore di disegno geometrico nel Regio Liceo artistico di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore di disegno geometrico, prospettiva ed architettura (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio liceo artistico di Napoli con l'annuo stipendio di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che occupino un impiego civile quali dipendenti statali di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: « Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma ». Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1367)

Concorso al posto di vice segretario nel Regio istituto d'arte di Venezia.

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 19 gennaio 1924-II, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1924-II, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio 159, riguardante la pianta organica del Regio istituto d'arte di Venezia;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109 (art. 3);

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami al posto di vice segretario nel Regio istituto d'arte di Venezia (gruppo *B*, grado 12°), con l'annuo stipendio di L. 5900 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1500, iniziali. Al concorso suddetto sono ammesse le donne.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

La nomina sarà fatta per un periodo di prova della durata di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di una ispezione, la nomina stessa diverrà definitiva.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso.

Quest'ultimo limite è protratto a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita; i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili e ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e sorelle nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato, questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

l) diploma originale di scuola media di 2° grado o alcuno dei diplomi corrispondenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-II, n. 1054. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autenticata notarile.

I candidati possono inoltre produrre tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministra-

zioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale; esse vertono sulla applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione industriale e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'Amministrazione delle scuole professionali. La prova orale consiste in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e su nozioni di statistica e non può durare meno di trenta minuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1387)

Concorso al posto di professore stabile di scenografia, direttore della sezione di scenografia nel Regio istituto d'arte di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3062, che approva lo statuto del Regio istituto d'arte di Parma;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore stabile di scenografia, direttore della sezione di scenografia nel Regio istituto d'arte di Parma (gruppo A, grado 10°), con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso.

Quest'ultimo limite è protratto a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente nei Regi istituti d'istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, saranno ammessi al concorso in deroga al limite massimo di età per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera d).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti del territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione, che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno es-

sere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti:

i) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I candidati possono produrre tutti i titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti di cui alla lettera *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato della Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti di istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da lire 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1388)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.